



CITTÀ DI AGROPOLI

(Provincia di Salerno)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

n° 054 del 07/03/2019

OGGETTO : CONTENZIOSO POLITO GIUSEPPE C/ COMUNE DI AGROPOLI . RICORSO PER CASSAZIONE

L'anno duemiladiciannove il giorno SETTE del mese di MARZO alle ore 18,00 nella Casa Comunale, regolarmente convocata si è riunita la Giunta Comunale, composta da:

Dott.	Adamo Coppola	Sindaco
Sig.	Gerardo Santosuosso	Assessore
D.ssa	Elvira Serra	Assessore
Dott.	Roberto Antonio Mutalipassi	Assessore
D.ssa	Rosa Lampasona	Assessore
Avv.	Eugenio Benevento	Assessore

Risultano assenti : SERRA.

Assume la presidenza il Sindaco Dott. Adamo Coppola.

Partecipa il Segretario Generale dott. Francesco Minardi.

CITTA' DI AGROPOLI.

AREA ATTIVITÀ ECONOMICHE E PRODUTTIVE -COMMERCIO -SERVIZIO
CONTENZIOSO

Proposta di deliberazione della Giunta Comunale

Proponente: Assessore contenzioso

OGGETTO: Contenzioso Polito Giuseppe c/ Comune di Agropoli . Ricorso per cassazione

Premesso che:

- che la Società Italia Turismo ha ceduto, con contratto stipulato in data 15/11/2012, l'intera area della Tenuta Trentova in comodato d'uso oneroso al Comune di Agropoli, la cui intenzione è di destinare l'area a sede del progetto naturalistico-didattico "Centro visita ed infopoint" ;
- che il Sig. Giuseppe Polito, coltivatore diretto, ha diffidato il Comune ad intraprendere qualsiasi azione sull'area, in quanto titolare di regolare contratto di affitto agricolo dell'intera Tenuta Trentova, stipulato con la Soc. Italia Turismo;
- che con deliberazione di G.C. n. 303 dell'08/10/2013, è stato dato incarico congiunto agli avvocati Romolo Frasso e Francesco Botti di fornire controdeduzioni alla nota del Sig. Polito e di sostenere l'infondatezza delle sue ragioni;
- che successivamente è stato esperito il tentativo di conciliazione tra il Comune e il Sig. Polito, che non ha dato buon esito;
- che in data 15/04/2014, è stato notificato al Comune ricorso ex art.414 cpc , con il quale il Sig. Polito richiede alla sez. Agraria del Tribunale di Vallo della Lucania di dichiarare la validità del contratto di fitto agrario avente ad oggetto la tenuta Trentova e del quale è titolare;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n.143 del 07/05/2014, è stato stabilito di resistere nel giudizio, nominando legali di fiducia congiuntamente gli Avv. ti Romolo Frasso di Salerno e Francesco Botti di Agropoli;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 73 del 20/02/2015, l'Avv.to Romolo Frasso, rinunciatario, è stato sostituito con l'avv.to Vincenzo Fiorillo di Salerno;
- che con la sentenza n.146/2016 il Tribunale di Vallo della Lucania dichiarava affittuario il sig, Polito Giuseppe della Tenuta Trentova con decorrenza dal 16/10/1993 e scadenza al 10/11/2003;
- che con atto notarile del 05/04/2016, tra la Soc. Italia Turismo spa ed il Comune veniva convenuto quanto segue: *"La società Italia Turismo dichiara di cedere volontariamente ex art. 45 D.P.R.8-6-2001 n. 327...come irrevocabilmente cede, con il presente atto, produttivo degli effetti del decreto di esproprio al Comune di Agropoli, che accetta, i sottoscritti beni immobili sitialla Loc. Trentova e precisamente fondo rustico della superficie complessiva di ettari 74.68.26...con entrostanti 15 fabbricati collabenti ed in corso di definizione ...l'indennità per la cessione volontaria in luogo dell'espropriazione ...è stata determinata in complessivi € 796.322,74... al netto dell'indennizzo-cedente ad esclusivo carico del Comune di Agropoli ove spettante al Sig. Giuseppe Polito...che ha rivendicato giudizialmente la qualità di coltivatore diretto... in ipotesi che il Comune intenda liberare i beni dallo stesso occupati..."*;
- che in data 25/10/2018 il Sig. Polito Giuseppe ha promosso Ricorso ex art. 702 bis c.p.c. innanzi alla Corte di Appello di Salerno, per la determinazione dell'indennità aggiuntiva prevista dall'art.42 D.P.R. 327/2001, nella misura del valore reale di mercato;
- che la Corte di Appello di Salerno in data 24/1/2019 ha emesso ordinanza n. 659 pubblicata il 19/2/2019 con la quale, riunite le cause civili iscritte ai nn. 1154 e

1356 del 2018 R.G. , rigetta i ricorsi come riuniti con condanna del ricorrente Polito al pagamento delle spese di lite;

Dato atto che con nota di data 6/3/2019 , l'avvocato Vincenzo Fiorillo ha comunicato al Comune la notifica del ricorso, depositato in data 4/3/2019 alla Suprema Corte di Cassazione , proposto dal sig. Polito Giuseppe , rappresentato e difeso, come da procura speciale in calce al ricorso, dall'avvocato Giovanni Clemente , per la cassazione dell'ordinanza n. 659 del 24/1/2019 resa dalla Corte di Appello di Salerno , con rifusione integrale delle spese di Cassazione e di quelle dei pregressi due gradi di giudizio;

Richiamato il tutto come più esattamente ed analiticamente apparente nel ricorso;

Ritenuto necessario nell'interesse e per la tutela del Comune di Agropoli , costituirsi in giudizio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione avverso il ricorso promosso dal sig. Polito Giuseppe , affidando la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione comunale al legale che già patrocinatore delle ragioni dell'Amministrazione comunale avanti al Tribunale di Vallo della Lucania e avanti alla Corte di Appello di Salerno, avvocato Vincenzo Fiorillo, Patrocinatore in Cassazione e Giurisdizioni Superiori, conferendo allo stesso ogni facoltà di legge;

Dato atto che l'affidamento del presente incarico è coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

Richiamato l'art. 163, commi 1 e 3, del d.Lgs. n. 267/2000, i quali prevedono che, in caso di differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio, si intende automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio intendendosi, come riferimento, l'ultimo bilancio definitivamente approvato;

Preso atto che, con l'esercizio provvisorio, gli enti locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste in bilancio, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

Considerato che secondo quanto previsto dall'art.163 comma 2 Ordinamento finanziario e contabile - Programmazione e bilanci- TUEL - Parte II, Titolo "Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente" con la conseguenza che la gestione provvisoria di bilancio subentra anche se non si approvi il bilancio nei termini prorogati da decreti ministeriali;

Visto il Regolamento per il conferimento di incarichi legali, approvato con deliberazione del C.C. n. 10 del 7/2/2011, che fissa il compenso da corrispondere ai legali ;

Dato atto che la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi

Ritenuto dover demandare gli adempimenti successivi e conseguenti il presente atto deliberativo al Responsabile del Servizio Contenzioso ,con assegnazione al medesimo delle necessarie risorse, quantificate in € 4.440,80 di cui € 1.440,00 sul cap. 0200 del bilancio 2019 ed € 3.000,00 sul cap. 0200 del bilancio 2020;

propone di deliberare

- di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- di autorizzare il Sindaco a resistere in giudizio avverso il ricorso innanzi alla Suprema Corte di Cassazione, assunto al protocollo comunale in data 6 marzo 2019 n. 8800, proposto dal sig. Polito Giuseppe , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Clemente , per la cassazione dell'ordinanza n. 659 del 24/1/2019 resa dalla Corte di Appello di Salerno;
- di conferire formale mandato all'avv. Vincenzo Fiorillo di Salerno, Patrocinatore in Cassazione , già incaricato nel precedente grado di giudizio;

- di autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, a firmare i necessari atti giudiziari e a rilasciare procura speciale per la difesa innanzi alla Suprema Corte di Cassazione nel ricorso in oggetto all'avvocato Vincenzo Fiorillo, previa stipula del conseguente contratto, alle modalità e condizioni citate in narrativa;
- di prenotare la spesa di € 4.440,80 di cui € 1.440,00 sul cap. 0200 del bilancio 2019 ed € 3.000,00 sul cap. 0200 del bilancio 2020;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, Dlgo 18 agosto 2000 n. 267

L'Assessore al contenzioso
f.to Avv. Eugenio Benevento

=====

PARERE TECNICO del responsabile dell'area attività economiche e produttive -commercio – contenzioso

Vista la proposta di cui sopra, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TU delle leggi sull'ordinamento degli EELL, approvato con D.Lgs 18/08/2000, n°267; per quanto riguarda la sola regolarità tecnica,esprime parere favorevole.

Data 7 marzo 2019

La Responsabile
f.to Margherita Feniello

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE EX ART. 49 D. LGS. 267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Finanziaria esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità contabile . IX 256

Data07/03/2019

Il responsabile
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo

la Giunta comunale

Vista la suesposta proposta di deliberazione;

Dato atto che su tale proposta di deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, del Responsabile del Servizio, in ordine alla regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49, I comma, del D.lgs n.267/2000;

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione innanzi trascritta, il cui testo si intende qui integralmente riportato.

Con separata votazione, a voti unanimi, la presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to Dott. Adamo Coppola

f.to L' ASSESSORE ANZIANO
sig. Gerardo Santosuosso

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to dott. Francesco Minardi

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio:

Agropoli, li 11.03.19

IL MESSO COMUNALE

f.to BARONE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, giusta relazione del Messo Comunale, che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, in data odierna per la prescritta pubblicazione di quindici giorni consecutivi.

Agropoli, li 11.03.19

Il V. Segretario
f.to Dott. Giuseppe Capozzolo